

ALLEGATO misura 411-124 GAL VALLI DEL TIGULLIO

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 411-124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale”

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la presentazione di domande di aiuto e per la concessione dei finanziamenti previsti a valere della misura 411-124 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale" prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, di seguito PSR.

Gli obiettivi della misura 124 del PSR sono:

La misura intende promuovere, attraverso la cooperazione tra il mondo produttivo e il mondo della ricerca, l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo al fine di sostenere la competitività e la redditività delle imprese;

- ha come ambito di applicazione la produzione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato nonché dei prodotti forestali.

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la presentazione di domande di aiuto operativi e per la concessione dei finanziamenti previsti a valere sulla misura 124 del PSR.

La strategia di sviluppo locale del Gal **VALLI DEL TIGULLIO** ha individuato come obiettivo prioritario, lo sviluppo del **SETTORE CORILICOLO**.

A tal fine il presente Bando è pertanto finalizzato a promuovere e finanziare progetti di cooperazione in un comparto strategico come quello della **CORILICOLTURA**.

BENEFICIARI (da verificare se sono progetti anche in campo forestale)

Possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente Bando le **Associazioni temporanee** costituite o già costituite **con atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Le associazioni temporanee devono:

- essere rappresentate da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno un soggetto rappresentativo della produzione agricola e di almeno un ente di ricerca e/o di sperimentazione;
- disporre di almeno una sede operativa sul territorio regionale.

Possono fare parte delle Associazioni temporanee **esclusivamente** i seguenti soggetti:

- distretti agricoli e rurali (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva istituito ai sensi del D. Lgs 228/01);
- imprenditori agricoli e/o operatori forestali, singoli e associati;
- imprese di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, come definito nella misura 123 del PSR;
- imprese di commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, come definito nella misura 123 del PSR;
- università, centri e istituti di ricerca e sperimentazione a finalità agricola e/o forestali;
- enti strumentali della Regione Liguria.

Per l'acquisizione di specifici beni e servizi nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii, le Associazioni temporanee possono avvalersi di qualificati soggetti attuatori, pubblici e privati.

SETTORE D'INTERVENTO

La Regione intende, tramite il presente Bando, approvare domande di aiuto a valere sulla misura 124 del PSR per finanziare e realizzare progetti operativi di cooperazione, riservati esclusivamente al settore **“CORILICOLO” relativamente alla seguenti tematiche:**

- sviluppo, introduzione e valorizzazione di innovazione di prodotto;
- sviluppo e introduzione di innovazione di sistemi, tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione, con particolare riferimento a sistemi e tecniche a basso impatto ambientale;
- introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio energetico e riutilizzo di fonti alternative;
- introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio idrico e riutilizzo di fonti alternative;
- sviluppo di prodotti, metodi e tecniche di prevenzione e di lotta per la salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli aiuti di cui al presente bando sono limitati alla fase e alle operazioni precompetitive, di “sviluppo sperimentale”, come definita dal punto 2.2, lettera g) della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 323 del 30/12/2006, pag. 1-26.

Per sviluppo precompetitivo s’intende la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorativi, nella fase precedente l’immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Sono ammissibili all’aiuto progetti di cooperazione che prevedono:

- 1) investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi e tecnologie sulla base dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nel settore agricolo, limitatamente alle fasi che precedono l’utilizzo commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- 2) azioni dirette a verificare, comparare e collaudare nelle reali condizioni territoriali dell’agricoltura i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, compresi progetti pilota e studi di fattibilità.

Il progetto, per essere considerato ammissibile, deve rispondere alle seguenti condizioni:

- dimostrare coerenza rispetto agli obiettivi, generali e specifici, del programma regionale di sviluppo rurale;
- esprimere reali esigenze e/o problematiche per l’agricoltura ligure con dimostrabili ricadute per il settore CORILICOLO;
- esprimere con dettaglio, chiarezza e concretezza gli obiettivi, l’innovazione proposta, le azioni, ed i risultati attesi, attraverso un adeguato approccio metodologico e un’elevata qualità tecnica e scientifica;
- prevedere specifiche attività per dimostrare la validità economica dell’innovazione proposta e per diffondere e trasferire i risultati alle imprese agricole.

DURATA E PROROGHE

I beneficiari si impegnano a realizzare le attività nei tempi e secondo le modalità preventivate nel progetto approvato e specificatamente definite nell’accordo di cui al successivo punto 18.

La durata complessiva del progetto non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi: la data di inizio e di conclusione del progetto, preventivamente indicate nella scheda progettuale, saranno puntualmente definite nel citato accordo.

La Regione può prorogare la data di conclusione del progetto, compatibilmente con le scadenze previste dal Programma di Sviluppo Rurale, su richiesta del soggetto capofila, qualora per comprovati motivi non possa concludere l’attività entro i termini sopra indicati.

Tale proroga, compatibilmente con le scadenze del PSR, non può essere superiore ai 6 (sei) mesi e viene richiesta per iscritto e motivata da parte del soggetto capofila. La richiesta di proroga deve pervenire alla Regione – Settore Ispettorato Agrario Regionale entro e non oltre tre mesi, prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto, pena la non accoglibilità della richiesta medesima, fatti salvi eventuali cause di forza maggiore.

SPESE AMMISSIBILI

Tutte le spese sostenute devono essere:

- congrue, conformi ai prezzi di mercato e coerenti con le impostazioni progettuali iniziali;
- quantificate dettagliatamente e distinte per categoria sia a preventivo che a consuntivo.

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della DGR n. 372 del 7/4/2008, e successive modificazioni e integrazioni.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto. Oltre a quanto sopra specificato, si precisa che sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti esclusivamente per progetti di cooperazione, di cui alle **categorie di spesa** di seguito specificate:

- **spese di prima costituzione e d'impianto dell'associazione;**
- **spese di personale dipendente e per consulenze esterne.**
 - a) personale dipendente:** comprende le voci di spesa relative al personale in organico e quello con contratto a tempo determinato impegnato nelle attività di progetto. La determinazione della somma rendicontabile risulterà dal calcolo delle ore effettivamente impiegate nell'attività per il "costo orario". Il costo orario è determinato dal costo totale annuo del dipendente (stipendio lordo annuo, oneri sociali, ed altre indennità come da contratto, etc.) diviso per le ore annue del contratto.
 - b) consulenze esterne:** comprende il personale a contratto e Enti e soggetti esterni impegnati nelle attività di progetto. Il costo è determinato in base alle ore effettivamente dedicate al progetto, valorizzate al costo orario previsto.

Le spese relative al personale amministrativo e di segreteria rientrano tra le voci di spesa nell'ambito delle spese generali.

Il costo orario sia per le spese di personale dipendente, che per le consulenze esterne non può comunque eccedere i massimali previsti nella seguente tabella:

ruoli	Tariffa oraria massima (*)
- docenti universitari di ruolo, ricercatori	Euro 60,00
- coordinatore tecnico	Euro 60,00
- altri docenti e esperti professionisti	Euro 50,00
- altri tecnici di supporto e personale amministrativo	Euro 30,00
- segreteria, operaio agricolo, manodopera, etc.	Euro 15,00

(*) la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA e al lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri.

Per il personale dipendente e per consulenze esterne, l'incarico deve essere formalizzato rispettivamente da una lettera di incarico e da apposito contratto/convenzione. Nei suddetti incarichi devono essere specificati l'impegno temporale, i costi previsti e l'attività da svolgere nell'ambito del progetto. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in fase di rendicontazione.

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in altri progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari, il soggetto beneficiario è tenuto a indicare a consuntivo per ciascun dipendente le ore dedicate nelle singole attività e il relativo periodo di impegno, secondo un modello (scheda attività) predisposto dalla Regione.

- **rimborso spese di trasferta** (viaggio, vitto e alloggio): sono riconosciute le spese di trasferta, riconducibili al progetto, secondo i criteri vigenti per la Regione Liguria. In particolare per ciascun viaggio deve essere presentato idoneo documento attestante il nominativo, la data, la destinazione, i chilometri percorsi e le motivazioni, indennità chilometrica (pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per chilometro), documenti giustificativi (pedaggi autostradali, biglietto ferroviario di 2° classe, etc.). Il biglietto aereo, in classe economica, è ammissibile per distanze superiori a 300 km.
- **costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;**
- **spese per test o prove;**

- **spese per impianti, attrezzature e strumentazione;**
- **acquisto di brevetti (incluso le privative per novità vegetali), software, licenze;**
- **spese per materiale consumabile;**
- **spese di divulgazione e trasferimento dei risultati;**
- **costi di progettazione, inclusi quelli di design;**
- **altri costi materiali** legati alla realizzazione del progetto di cooperazione;
- **spese generali e amministrative:** sono riconosciute complessivamente nella misura massima del 5 % delle categorie di spesa sopra citate. Rientrano tra le spese generali: spese telefoniche, postali, cancelleria, riscaldamento, pulizia, spese per la tenuta di un conto corrente specifico e per il personale amministrativo e di segreteria;
- **I.V.A., oneri sociali e altre imposte e tasse:** sono ammissibili solo se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario ai sensi dell'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. CE n. 1698/2005. Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, l'IVA non costituisce una spesa ammissibile. A tal proposito deve essere rilasciata idonea dichiarazione in fase di domanda rispetto al regime fiscale a cui i componenti dell'ATS sono assoggettati.
- **costi per le misure di informazione** previste dai capitoli 13.2 e 13.3 del PSR nonché dalla DGR n. 1233 del 03/10/2008 (pubblicata su BURL n. 44, parte II del 29/10/2008).

Costituisce spesa ammissibile, nei limiti previsti dalla già citata deliberazione n. 372/2008 e ss.mm.ii, il lavoro volontario non retribuito prestato dagli imprenditori agricoli e forestali, se previsti, che partecipano alle associazioni temporanee.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti alla ricerca fondamentale e industriale.

Sono inoltre esclusi dagli aiuti le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non sono inoltre riconosciute:

- le spese di funzionamento e di gestione dei soggetti aderenti l'Associazione temporanea, non espressamente e direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto;
- le spese di trasferta per i soggetti destinatari delle iniziative divulgative;
- le spese di coffee break e di buffet in occasione di incontri, seminari, dimostrazioni, etc.

Per i progetti approvati, ammissibili e finanziabili, **ai fini della concessione ed erogazione dell'aiuto**, con l'entrata in vigore del D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito in Legge 04/04/2012 n. 35 gli uffici istruttori competenti sono tenuti ad acquisire d'ufficio, nei casi previsti dalla vigente normativa, la "certificazione antimafia", rilasciata dal Prefetto, per ciascuno dei soggetti costituenti l'Associazione temporanea medesima ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Tale certificazione non è richiesta se il soggetto è un Ente pubblico.

Ai fini dell'ammissibilità soggettiva, tutti i soggetti partecipanti all'Associazione temporanea devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000. Qualora almeno uno dei suddetti soggetti è stato, per una specifica domanda, soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000 – 2006 e del PSR 2007 – 2013 e non ha provveduto a restituire le somme dovute, la domanda di aiuto a valere sul presente Bando viene considerata non ammissibile. Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a causa di forza maggiore.

QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Nel rispetto dei massimali definiti dal regime "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, l'aiuto massimo concedibile per ogni singola domanda di aiuto è di euro **200.000,00**, pari al 100% della spesa ammessa.

L'importo di spesa ammissibile, riconosciuto in fase di istruttoria, per il progetto oggetto della domanda di aiuto deve essere almeno pari a euro 20.000,00 pena la non ammissibilità della domanda medesima.

E' consentita la partecipazione finanziaria di Enti privati, in qualità di sponsor. Le risorse aggiuntive devono finanziare ulteriori e specifiche attività, funzionali e/o complementari al progetto approvato. Le spese sostenute con la suddetta quota devono risultare in una rendicontazione separata e ad esse non si applicano le disposizioni del PSR, con particolare riferimento alla DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii, nonché alle eventuali revoche e riduzioni.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. Al riguardo, data la particolare natura degli interventi in argomento, si chiarisce che i prototipi di macchine e attrezzature realizzate con gli aiuti di cui al presente atto sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso solo per la durata del progetto, al cui termine la loro funzione è esaurita.

Il soggetto capofila ha l'obbligo di:

- inviare l'atto di costituzione dell'Associazione temporanea (AT) **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della notifica di approvazione della graduatoria di cui al punto 16 del Bando (per AT costituenti). L'AT può richiedere una proroga di 30 giorni del suddetto termine dietro presentazione di formale e motivata richiesta. La richiesta deve essere autorizzata dalla Regione;
- sottoscrivere l'accordo di cui al successivo punto 18 del Bando;
- presentare alla Regione le domande di pagamento, le relazioni tecnico – finanziarie sulle attività svolte e quanto previsto dal presente Bando;
- comunicare alla Regione eventuali variazioni, come previsto al successivo punto 20;
- assicurare il libero accesso alle iniziative a tutti i potenziali destinatari, senza nessun vincolo di appartenenza a forme associative.

Dal punto di vista finanziario – contabile il soggetto capofila:

- è responsabile dei fondi previsti per la realizzazione del progetto: in quanto tale è tenuto a rispondere dell'utilizzo degli stessi nonché a restituire alla Regione le eventuali somme indebitamente percepite;
- riceve il versamento degli aiuti da parte dell'AGEA e provvede a trasferire agli altri partner le rispettive quote di finanziamento, integralmente e senza indugio, secondo quanto concordato tra i partner medesimi.
- è l'unico soggetto riconosciuto responsabile dalla Regione Liguria per la buona conduzione del progetto e con essa intrattiene i rapporti.
- assicura, mediante opportune verifiche, che le attività svolte e le relative spese sostenute da ciascun partner sono coerenti e conformi al progetto approvato ed a quanto previsto dal bando.

Il partenariato dell'Associazione temporanea è soggetto agli obblighi di informazione e di pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

documentazione da allegare alle domande di aiuto

Ai fini della richiesta di concessione dell'aiuto a valere sulla misura 124 devono essere presenti i seguenti documenti in formato cartaceo:

- 1) domanda di aiuto (modello SIAN), debitamente firmata dal legale rappresentante;
- 2) copia della carta d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
- 3) scheda tecnica (allegato n. 5), debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante e dal coordinatore del progetto;
- 4) scheda finanziaria (allegato n. 6), debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante e dal coordinatore del progetto;

- 5) dichiarazione di cui al punto 9) del Bando: allegato n. 2 (per le AT costituenti) e allegato n. 2 bis (per le AT costituite);
- 6) atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione dell'associazione temporanea (solo per associazioni temporanee già costituite);
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 3), debitamente firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto aderente all'AT, attestante in particolare:
 - l'assoggettamento o meno al regime IVA da parte dei soggetti aderenti all'AT;
 - che le attività svolte nell'ambito del progetto non sono assistite con altre forme di finanziamento pubblico;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto aderente all'AT, attestante la conformità rispetto alle limitazioni previste dal "de minimis" (allegato 4).

I documenti (in formato cartaceo) sopraindicati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione o la non conformità a quanto previsto dal presente bando comporta la non ricevibilità e pertanto la non ammissibilità della domanda di aiuto.

La scheda tecnica e la scheda finanziaria devono essere presentate, anche su supporto informatico (es. CD rom, chiavetta USB, etc.).

Ai fini dell'ammissibilità, in base alla tipologia del progetto, devono essere presentati i seguenti documenti:

- curricula del personale tecnico coinvolto (personale e collaboratori tecnico, docenti, consulenze, etc) con riferimento alle competenze, capacità e qualifica, in riferimento al progetto;
- eventuali titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto;
- per quanto riguarda le opere:
 - ❖ computo metrico preventivo firmato da un soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente e basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR n. 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate. Le spese per acquisizioni o utilizzo di immobili potranno essere riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento del progetto (affitto o quota di ammortamento);
 - ❖ cartografia: planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000) con l'indicazione del sito dell'intervento;
 - ❖ documentazione attestante la disponibilità dei fabbricati e degli immobili, oggetto dell'intervento, se del caso;
- lettera d'intento dello sponsor (se previsto), debitamente firmata dal legale rappresentante, con l'indicazione del cofinanziamento previsto e delle attività finanziabili;
- lettere d'interesse da parte di Enti sostenitori.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, con apposita comunicazione scritta, eventuali integrazioni alla documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento ai sensi della L.R. n. 56/2009 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della sopracitata documentazione. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto capofila, **pena la non ammissibilità della domanda di aiuto**, è tenuto a presentare la documentazione integrativa richiesta.

PRIORITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

Per la formazione della graduatoria si considerano i requisiti di selezione approvati in sede di Comitato di sorveglianza nella seduta del 6 marzo 2009, cui sono applicati i seguenti punteggi:

a) tipologia del progetto

Parametro	Punteggio
– sviluppo, introduzione e valorizzazione di innovazione di prodotto	10
– sviluppo e introduzione di innovazione di sistemi, tecniche di coltivazione, conservazione e trasformazione, con particolare riferimento a sistemi e tecniche a basso impatto ambientale	7
– introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio energetico e riutilizzo di fonti alternative	5
– introduzione di innovazione orientate prevalentemente in materia del risparmio idrico e riutilizzo di fonti alternative	5
– sviluppo di prodotti, metodi e tecniche di prevenzione e di lotta per la salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente	5

I punteggi sono cumulabili fra loro. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui alla lettera a), possono essere prese in considerazione non più di due tipologie di progetto tra quelli sopra elencate.

b) qualità del progetto

Parametro		Punteggio
– livello di innovazione della proposta progettuale (originalità) e potenziale ricaduta (efficacia) a livello settoriale e territoriale valutata in base allo stato dell'arte della ricerca e sperimentazione e all'applicazione in altri territori	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
– coerenza degli obiettivi con le priorità e le misure dell'Asse I del PSR	insufficiente	non ammissibile
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3
– organizzazione progettuale in riferimento a metodologia, interdisciplinarietà, gestione e coordinamento delle risorse delle attività e del partenariato, articolazione della fasi progettuali, strumenti di valutazione	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
– qualità del piano di divulgazione dei risultati (grado di trasferimento dei risultati) • numero e strumenti di diffusione informativa • prodotti informativi previsti	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
– competenze e capacità professionale del partner scientifico (ente di ricerca o sperimentazione)	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3
– livello di rappresentatività del mondo produttivo e grado di coinvolgimento delle imprese (numero di produttori aderenti in relazione alla dimensione della filiera)	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3

i punteggi sono cumulabili fra loro.

c) preferenze in caso di parità di punteggio

A parità di punteggio verrà data priorità al progetto a minore costo progettuale richiesto.

d) punteggio minimo di ammissibilità

Per poter essere ammissibile un progetto relativamente ai criteri di cui alla lettera b) “qualità del progetto”:

- deve ottenere complessivamente almeno 10 (dieci) punti;
- non conseguire il punteggio 0 (zero) in nessun dei parametri previsti.

APPROVAZIONE GRADUATORIA

A completamento della fase istruttoria di cui al precedente punto 14, il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale approva con proprio atto:

- la graduatoria con l’indicazione delle domande di aiuto ammissibili;
- l’elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili in base alle risorse disponibili.

Il suddetto provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria: l’esito verrà comunque notificato al soggetto capofila dell’Associazione temporanea.

Per le domande risultate non ammissibili il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede agli adempimenti connessi all’adozione e alla notifica dei relativi provvedimenti ai sensi della L.R. n. 56/2009.

CONCESSIONE DEL’AIUTO E STIPULA DELL’ACCORDO

Per ciascun progetto risultato ammissibile e finanziabile e successivamente all’eventuale fase di negoziazione, tra Regione Liguria e il soggetto beneficiario dovrà essere stipulato specifico accordo, che disciplina il rapporto tra le parti.

In particolare nell’accordo sono definiti l’aiuto concesso, le modalità, la durata complessiva, la data di inizio e di conclusione del progetto, nonché gli obblighi e le disposizioni a cui il soggetto beneficiario deve sottostare, già presenti in norme e regolamenti vigenti.

Ai fini della concessione dell’aiuto di che trattasi a valere sulla misura 124, il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione della spesa attraverso le procedure in uso sul portale SIAN, alla stipula del suddetto accordo e alla comunicazione di concessione dell’aiuto, previa acquisizione della seguente documentazione:

- la “dichiarazione antimafia”, se prevista, per ciascuno dei soggetti costituenti l’Associazione temporanea ai sensi dell’art. 10, comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Tale dichiarazione non è richiesta se il partner è un Ente pubblico.
- l’atto costitutivo per le Associazioni Temporanee, non ancora costituite in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Per le domande di aiuto, risultate ammissibili e finanziabili, il Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, provvederà alla procedura informatica di presa in carico sul portale SIAN nonché all’inserimento di tutte le informazioni relative alle risultanze dell’istruttoria al fine di consentire la presentazione delle domande di pagamento.

Parimenti il Settore Ispettorato Agrario Regionale deve provvedere agli adempimenti previsti nel portale SIAN per le domande di aiuto non finanziate, non ricevibili e non ammissibili.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

documentazione da allegare alle domande di pagamento

Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo, per ciascun partner dell’Associazione temporanea;
- giustificativi di spesa in originale (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e buste paghe per il personale dipendente relativamente a tutte le spese sostenute dal soggetto capofila ovvero dai soggetti partners dell’Associazione temporanea;
- prova del pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa, comprese le buste paga (quietanza), effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento ammesse ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 372/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 – parte II – del 23 giugno 2010

- relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'attività effettuata e dell'investimento realizzato, anche tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- documenti consuntivi inerenti l'attività tecnico e divulgativa (schede tecniche, materiale divulgativo, cartografie, etc.);
- lettere di incarico per personale dipendente e convenzioni nonché contratti per collaborazioni ed incarichi esterni;
- certificazione di atto di notorietà relativa al calcolo del costo orario per il personale dipendente;
- copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento;
- nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, il computo deve essere eseguito sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di liquidazione del saldo finale del finanziamento, assicurandone la pronta reperibilità degli originali stessi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta ai fini dell'istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

Le modalità di rendicontazione e di pagamento sono definiti nel dettaglio nella DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono considerate **varianti** i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, del progetto originario approvato.

Le varianti sono ammesse a condizione che non determinino:

- diminuzione del punteggio attribuito, tale da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei progetti non ammessi a finanziamento nella graduatoria regionale approvata;
- perdita dei requisiti di ammissibilità;
- modifiche del progetto originario in termini di obiettivi e di risultati attesi;
- modifiche sostanziali tecniche ed economiche della singole tipologie di intervento approvate;
- aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato.

Nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'articolo 132, nonché la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, in quanto applicabile.

Negli altri casi si distinguono:

a) Costituiscono **varianti in corso d'opera** i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- modifiche immateriali di carattere giuridico, tecnico ed amministrativo (esempio cambio di beneficiario, cambio di sede di realizzazione dell'intervento/investimento, adeguamento del crono programma, sostituzione del personale coinvolto);
- modifiche materiali: riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un intervento ammesso all'aiuto (a causa di economia o mancata realizzazione, parziale o totale) e contestuale incremento, qualitativo e/o quantitativo, di altro/i intervento/i ammesso/i all'aiuto, oltre il limite delle *modifiche di portata minore* di cui al successivo punto b).

Per **le varianti in corso d'opera** si stabiliscono le seguenti condizioni:

- le varianti possono riguardare soltanto gli interventi ammessi all'aiuto;
- **l'importo massimo, oggetto di variante**, è limitato al **10 (dieci) %** dell'importo totale ammesso della domanda di aiuto, indipendentemente dal numero di varianti richieste;

- **tra i partner del progetto**, fermo quanto definito nel punto precedente, è ammessa una variazione compensativa non superiore al **20 (venti) %** del finanziamento concesso a ciascun partner;
- **tra le diverse categoria di spesa** (esempio: spese di personale, materiale consumabile, etc.), previste nella scheda finanziaria di ciascun partner, fermo quanto definito nei punti precedenti, quella oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementata fino ad un massimo del **20 (venti) %** dell'importo inizialmente determinato;
- le varianti in corso d'opera possono essere esclusivamente ricondotte ai seguenti motivi:
 - esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative, imprevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, la cui applicazione è obbligatoria ovvero non è obbligatoria, ma si rende comunque opportuna, per motivate esigenze tecniche, economiche, ambientali;
 - presenza di eventi, inerenti la natura e la specificità dei beni e servizi sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
 - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, tecnologie e servizi non disponibili al momento della progettazione e che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'intervento o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originaria;
 - manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto iniziale;
 - modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche e finanziarie migliorative finalizzate al miglioramento dell'intervento e alla sua funzionalità nel rispetto del criterio della ragionevolezza e della ordinarietà della spesa.

Non può essere autorizzata annualmente più di una variante di natura finanziaria per domanda di aiuto, fermo restando l'importo massimo complessivamente autorizzabile in variante (10 % dell'importo totale ammesso della domanda di aiuto).

Il soggetto capofila, per tutte le varianti in corso d'opera, deve preventivamente, pena l'esclusione della relativa spesa in sede di esame della domanda di pagamento:

- richiedere l'autorizzazione prima di procedere alla effettuazione della variante e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, salvo motivi di forza maggiore. La richiesta di autorizzazione alla variante deve essere inviata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio;
- indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante., evidenziando il rispetto delle percentuali massime sopra definite.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, è tenuto ad esprimere parere di assenso o rifiuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo della struttura. In assenza di riscontro da parte del competente Settore Ispettorato Agrario Regionale nei termini indicati, si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della L.R. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variante è da intendersi accolta ed autorizzata entro i limiti sopra definiti (lettera a del punto 20).

b) **Non costituiscono variante in corso d'opera**, e quindi non devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate:

- la riduzione dell'importo (per economia di spesa) in una o più voci di spesa ammesse all'aiuto, senza contestuale incremento di altre voci di spesa;
- **le modifiche di portata minore**, definite come tali, che:
 - non eccedano il **3 (tre) %** del costo totale ammesso della domanda di aiuto;
 - non determinino tra i partner del progetto, fermo quanto definito nel punto precedente, una variazione compensativa superiore al **10 (dieci) %** del finanziamento concesso a ciascun partner;
 - non determinino tra le diverse categoria di spesa della scheda finanziaria di ciascun partner (fermo quanto definito nei punti precedenti) un aumento superiore al **10 (dieci) %** dell'importo inizialmente determinato per ciascuna categoria;

Le suddette modifiche progettuali, non soggette ad autorizzazione preventiva, devono essere segnalate al momento della presentazione della domanda di pagamento, unitamente ad una nota tecnica che ne illustri le motivazioni.

Nel caso il beneficiario non sia in grado di stabilire se una determinata modifica progettuale sia o non sia classificabile come variante in corso d'opera e quindi debba o non debba essere preventivamente autorizzata, è consigliabile presentare comunque una richiesta di autorizzazione alla Regione.

Il beneficiario, che procede ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione regionale, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

21) MONITORAGGIO

È fatto obbligo al beneficiario di fornire alla Regione tutte le informazioni e i dati utili al fine del monitoraggio e della valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

A tal fine la Regione si riserva di effettuare sopralluoghi ed interviste in loco, anche in occasione delle azioni formative.

Al fine di illustrare e divulgare i risultati finali conseguiti i prestatori dei servizi sono tenuti a:

- fornire su supporto informatico alla Regione tutte le informazioni tecniche ed i documenti divulgativi, prodotti nell'ambito del progetto al fine dell'aggiornamento del Sistema Informativo e di Monitoraggio Agroambientale (SIMA) nell'ambito del portale Agriligurianet.
- partecipare a incontri/seminari, che la Regione si riserva di organizzare, a conclusione delle attività, finanziate a valere delle misure 111 e 124 del PSR.

22) CARTELLONISTICA

Le caratteristiche ed i contenuti della cartellonistica, targhe di individuazione dell'area dove si realizza il progetto nonché di tutta la documentazione ed il materiale divulgativo e pubblicitario inerente l'attività, pena la non ammissibilità della spesa, sono definite con DGR n. 1233/2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 44 – parte II – del 29 ottobre 2008 avente per oggetto “Disposizione in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR”.

23) VIOLAZIONE DI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI O DECADENZA

In caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando e dalla misura 124 del PSR, sarà applicato quanto disposto dall'allegato n. 7 al presente bando, che sostituisce integralmente il documento approvato con DGR n. 453 del 22/3/2010.

24) CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.